



Data 27/04/2022

Protocollo N° 188763 Class: 1.830 Fasc. 02.1 Allegati N° /

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito l'assoggettabilità alle disposizioni della legge n. 122/1992 dell'attività di levabolle esercitata autonomamente.

Alle **C.C.I.A.A. del Veneto**cciaa@pd.legalmail.camcom.itcciaa@pec.tb.camcom.itcciaa.verona@vr.legalmail.camcom.itcameradicommercio@vi.legalmail.camcom.itcciaadl@legalmail.it

Con comunicazione del 18 marzo la CCIAA di Venezia Rovigo ha chiesto chiarimenti in merito al parere rilasciato da questa Commissione, con prot. n. 379118 del 10 settembre 2014, sulla assoggettabilità alle disposizioni della legge n. 122/1992 dell'attività di levabolle esercitata autonomamente.

Con il presente parere si intende chiarire che, indipendentemente dal fatto che l'attività sia svolta all'interno di un'autofficina autorizzata ex L. 122/1992 oppure in maniera autonoma, il soggetto che svolge l'attività di levabolle presso terzi deve comunque possedere il requisito di cui alla L. 122/1992 per la sezione carrozzeria.

A tal proposito si richiama di seguito il parere del 25 gennaio 2017 rilasciato dal MISE con prot. 23045 ad un privato: *“Si chiede se l'attività di levabolle svolta c/o terzi (officine autorizzate, concessionarie auto, fabbriche automotrici, compagnie di assicurazioni, privati, ecc ...) possa o meno rientrare nel campo di applicazione della Legge 122/1992. L'attività sarebbe svolta con l'ausilio di una piccola attrezzatura meccanica, al fine di eliminare piccole e medie ammaccature causate da grandine o urti di parcheggio. L'impresa individuale svolgerebbe tale attività senza avere una sede legale/officina poiché la prestazione sarebbe c/o terzi. Al riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già fornito risposta – con parere n. 9921 RU del 28 marzo 2011 – ad apposito quesito relativo al levabolle, con il quale ha precisato che l'attività medesima risulta pienamente assoggettabile alla legge in parola e, pertanto, può essere esercitata solamente da soggetti regolarmente abilitati per il settore della carrozzeria dalla CCIAA o CPA.”*

Pertanto, la scrivente Commissione, come già confermato con propri pareri del 27/6/2013 e 10/09/2014, ritiene che l'attività di levabolle esercitata in forma autonoma rientri nell'ambito di applicazione della Legge 122/92 e quindi, esercitabile solo da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di autoriparazione per la sezione carrozzeria.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea Galtarossa

Referente istruttoria:
dott. Clivio Gretter
Segreteria GRA

Commissione Regionale Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Tel. 0412795879 - Fax 0412795885

direzioneindustriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it